# Massimo Nicoletti legge.....

# IL CODICE DELLA STRADA

# POLIZIA LOCALE

# Articolo 80
# Nuovo Codice della Strada
# Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992

# “Revisioni”

# “Lettura dell’articolo”

**1.** Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

**2.** Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

**3.** Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

**4.** Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che non siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

**5.** Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

**6.** I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico, sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

**7.** In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.

**8.** Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5,t ovvero superiore a 3,5 t. se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata **(APT), *e dei relativi rimorchi e semirimorchi*** *(1)* può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino

altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

*(1)Parole inserite dall'art. 1 com.1 lettera c) del DL.10.9.2021 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n. 156*

**9.** Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

**10.** Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione verrà conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

**11.** Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

**12.** Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri , ai sensi del comma 10.

**13.** Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

**14.** Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00** a **€ 694,00**. **(pagamento entro 5 gg. € 121,10).** Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.( **€ 346,00 entro 60 gg. entro 5 gg. € 242,20)** L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta

revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 1.998,00 a € 7.993,00. (pagamento entro 5 gg. € 1.398,60).** All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

**15.** Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00**. **(pagamento entro 5 gg. € 301,00).** Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.

**16.** L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

**17.** Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00**. **(pagamento entro 5 gg. € 301,00).** Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

# “Analisi dell’articolo”

# 15 minuti su ….

Autovetture, autoveicoli trasporto cose non superiori a 3,5 ton.

Revisione entro 4 anni dalla data prima immatricolazione, dopo ogni 2 anni

Veicoli destinati al trasporto persone superiore a 9, autoveicoli adibiti trasporto cose superiore a 3,5 ton, taxi, ambulanze, veicoli adibiti noleggio con conducente

Revisione ogni anno

In caso di incidente stradale con gravi danni ai veicoli gli organi di polizia stradale intervenuti possono informare il Dip. trasporti terrestri per una revisione straordinaria

# “Procedimento sanzionatorio”

15 minu

Verbale di contestazione
Importo sanzione **€173,00**
Riduzione 30% **€121,10**

Sanzione accessoria:
**Sospensione circolazione con annotazione carta di circolazione**

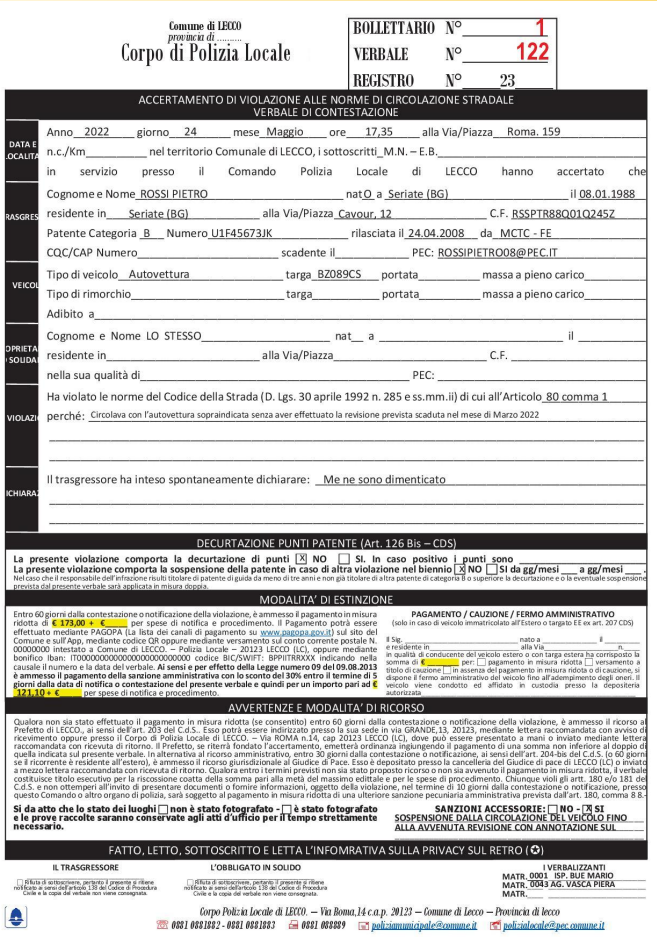

Comune di LECCO
provincia di .....
Corpo di Polizia Locale

BOLLETTARIO N° 1
VERBALE N° 122
REGISTRO N° 23

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE
VERBALE DI CONTESTAZIONE

DATA E LOCALITÀ: Anno 2022 giorno 24 mese Maggio ore 17,35 alla Via/Piazza Roma. 159
n.c./Km _____ nel territorio Comunale di LECCO, i sottoscritti_M.N. – E.B._____
in servizio presso il Comando Polizia Locale di LECCO hanno accertato che

TRASGRES: Cognome e Nome ROSSI PIETRO nat O a Seriate (BG) il 08.01.1988
residente in Seriate (BG) alla Via/Piazza Cavour, 12 C.F. RSSPTR88Q01Q245Z
Patente Categoria B Numero U1F45673JK rilasciata il 24.04.2008 da MCTC - FE
CQC/CAP Numero _____ scadente il _____ PEC: ROSSIPIETRO08@PEC.IT

VEICOL: Tipo di veicolo Autovettura targa BZ089CS portata _____ massa a pieno carico _____
Tipo di rimorchio _____ targa _____ portata _____ massa a pieno carico _____
Adibito a _____

PROPRIETA SOLIDA: Cognome e Nome LO STESSO nat__ a _____ il _____
residente in _____ alla Via/Piazza _____ C.F. _____
nella sua qualità di _____ PEC: _____

VIOLAZI: Ha violato le norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii) di cui all'Articolo 80 comma 1
perché: Circolava con l'autovettura sopraindicata senza aver effettuato la revisione prevista scaduta nel mese di Marzo 2022

DICHIARA: Il trasgressore ha inteso spontaneamente dichiarare: Me ne sono dimenticato

DECURTAZIONE PUNTI PATENTE (Art. 126 Bis – CDS)

**La presente violazione comporta la decurtazione di punti [X] NO [ ] SI. In caso positivo i punti sono _____**
**La presente violazione comporta la sospensione della patente in caso di altra violazione nel biennio [X] NO [ ] SI da gg/mesi ___ a gg/mesi ___ .**
Nel caso che il responsabile dell'infrazione risulti titolare di patente di guida da meno di tre anni e non già titolare di altra patente di categoria B o superiore la decurtazione e o la eventuale sospensione prevista dal presente verbale sarà applicata in misura doppia.

MODALITA' DI ESTINZIONE

Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di **€ 173,00 + € _____** per spese di notifica e procedimento. Il Pagamento potrà essere effettuato mediante PAGOPA (La lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it) sul sito del Comune e sull'App, mediante codice QR oppure mediante versamento sul conto corrente postale N. 00000000 intestato a Comune di LECCO. – Polizia Locale – 20123 LECCO (LC), oppure mediante bonifico Iban: IT00000000000000000000000 codice BIC/SWIFT: BPPITRRXXX indicando nella causale il numero e la data del verbale. **Ai sensi e per effetto della Legge numero 09 del 09.08.2013 è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa con lo sconto del 30% entro il termine di 5 giorni dalla data di notifica o contestazione del presente verbale e quindi per un importo pari ad € 121,10 + € _____** per spese di notifica e procedimento.

**PAGAMENTO / CAUZIONE / FERMO AMMINISTRATIVO**
(solo in caso di veicolo immatricolato all'Estero o targato EE ex art. 207 CDS)
Il Sig. _____ nato a _____ il _____
e residente in _____ alla Via _____ n. _____
in qualità di conducente del veicolo estero o con targa estera ha corrisposto la somma di € _____ per: [ ] pagamento in misura ridotta [ ] versamento a titolo di cauzione; [ ] in assenza del pagamento in misura ridotta o di cauzione, si dispone il fermo amministrativo del veicolo fino all'adempimento degli oneri. Il veicolo viene condotto ed affidato in custodia presso la depositeria autorizzata

AVVERTENZE E MODALITA' DI RICORSO

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il ricorso al Prefetto di LECCO., ai sensi dell'art. 203 del C.d.S.. Esso potrà essere indirizzato presso la sua sede in via GRANDE,13, 20123, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso il Corpo di Polizia Locale di LECCO. – Via ROMA n.14, cap 20123 LECCO (LC), dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale. In alternativa al ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, ai sensi dell'art. 204-bis del C.d.S. (o 60 giorni se il ricorrente è residente all'estero), è ammesso il ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace. Esso è depositato presso la cancelleria del Giudice di pace di LECCO (LC) o inviato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora entro i termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento. Chiunque violi gli artt. 180 e/o 181 del C.d.S. e non ottemperi all'invito di presentare documenti o fornire informazioni, oggetto della violazione, nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione, presso questo Comando o altro organo di polizia, sarà soggetto al pagamento in misura ridotta di una ulteriore sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 180, comma 8 B.

**Si da atto che lo stato dei luoghi [ ] non è stato fotografato - [ ] è stato fotografato e le prove raccolte saranno conservate agli atti d'ufficio per il tempo strettamente necessario.**

**SANZIONI ACCESSORIE: [ ] NO - [X] SI**
**SOSPENSIONE DALLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO FINO ALLA AVVENUTA REVISIONE CON ANNOTAZIONE SUL**

FATTO, LETTO, SOTTOSCRITTO E LETTA L'INFOMRATIVA SULLA PRIVACY SUL RETRO (✪)

**IL TRASGRESSORE**
[ ] rifiuta di sottoscrivere, pertanto il presente si ritiene notificato ai sensi dell'articolo 139 del Codice di Procedura Civile e la copia del verbale non viene consegnata.

**L'OBBLIGATO IN SOLIDO**
[ ] rifiuta di sottoscrivere, pertanto il presente si ritiene notificato ai sensi dell'articolo 139 del Codice di Procedura Civile e la copia del verbale non viene consegnata.

**I VERBALIZZANTI**
MATR. 0001 ISP. BUE MARIO
MATR. 0043 AG. VASCA PIERA
MATR. ___

*Corpo Polizia Locale di LECCO. – Via Roma,14 c.a.p. 20123 – Comune di Lecco – Provincia di lecco*
0341 0481882 - 0341 0481883 0341 481889 polizianmunicipale@comune.it polizialocale@pec.comune.it

Massimo Nicoletti

15 minuti

# Autorizzazione raggiungimento luogo per la sospensione per la via più breve

## RITIRO DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE (Art. 399 Regolamento Esecuzione ed Attuazione del CDS)

Il sottoscritto Isp. Bue/Ag. Vasca in servizio presso il Comando Polizia Locale di LECCO dichiarano di aver applicato al sopraindicato conducente:
☐ la patente di guida categoria _____ numero_____ rilasciata il_____ da_____
☐ la carta di circolazione del veicolo _____ targato _____ rilasciata il _____da_____
X LA SOSPENSIONE DALLA CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA SOPRA INDICATA PER LA MANCATA REVISIONE per accertata violazione dell'Articolo 80 Comma 1 del CDS di cui al presente verbale.
La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 399 del Regolamento Esecuzione ed Attuazione del CDS, per consentire il viaggio con il veicolo fino alla località di Seriate (BG) Via Cavour 12 per la via più breve.

Comune, li 24/05/2022 L'Agente

## INVITO AD ESIBIRE I DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E/O DI GUIDA AD UN UFFICIO DI POLIZIA (Artt. 180 – 181 CDS)

Ai fini dell'accertamento delle violazioni previste dal Codice della Strada, si invita il/la Signor_____
a presentarsi entro _____ giorni da oggi, presso questo Ufficio di Polizia Locale o altro Ufficio di Polizia per esibire i documenti contrassegnati con una
☐ Patente di guida ☐ Documento personale di riconoscimento
☐ CQC / C.A.P. ☐ Certificato di assicurazione R.C. obbligatoria per il veicolo
☐ Carta di circolazione relativa al veicolo retroindicato ☐ Autorizzazione per esercitazione alla guida
☐ _____
L'inottemperanza al presente invito nei termini indicati comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € _____ ad € _____ ai sensi dell'articolo 180 comma 8 del CDS.

Comune, li_____ L'Interessato/a L'Agente

## DIFFIDA

Relativamente alla violazione retrospecificata il/la Signor_____ viene diffidato a:
_____

Comune, li_____ L'Interessato/a L'Agente

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto *_____ del Comune di _____ dichiaro di aver notificato, in data odierna e alle ore _____ , copia del presente atto, al Sig. _____ lasciandola nel suo domicilio/ufficio** sito in via/piazza_____ n._____ consegnandolo a mani di _____ nella sua qualità di _____

Data_____ Il Ricevente Il notificatore

* Specificare Messo Comunale o agente di Polizia Municipale; ** Depennare la voce che non interessa.

## RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Registro cronologico notificazioni n. _____/20_____

Si attesta che il presente verbale è stato spedito in data _____mediante lettera raccomandata A.R. dall' ufficio postale di ..... e notificato alla data e con le modalità risultanti dall'allegato avviso di ricevimento.

Data_____ L'addetto

## (✪) INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 del D.LGS. n. 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27/04/2016)

Ai sensi degli articolo 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 del 27.04.2016 ("GDPR"), nonché delle norme del D. Lgs. n. 196/2013 ("Codice della Privacy") si forniscono le seguenti informazioni:
**Finalità di trattamento:** i dati personali saranno utilizzati dagli uffici al fine di dare seguito al procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nell'ambito del procedimento medesimo.
**Base giuridica del trattamento:** l trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nonché per l'adempimento di un obbligo legale.
**Categorie di dati trattati:** dati identificativi, dati di contatto, altri dati comuni.
**Modalità del trattamento:** i dati saranno trattati dagli incaricati, specificamente autorizzati, sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
**Origine dei dati personali:** Il Titolare tratterà dati personali conferiti direttamente da Lei, ovvero comunicati da altri soggetti, per esplicita previsione normativa.
**Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali:** il mancato conferimento dei dati personali, anche parziale od inesatto, avrà come conseguenza l'impossibilità di svolgere l'attività istituzionale o l'erogazione del servizio pubblico relativo.
**Ambito comunicazione:** i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge 07/08/1990, n. 241, ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
**Diritti:** l'interessato può in ogni momento esercitare diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono possono essere presentate agli indirizzi di contatto del Comune di LECCO., ovvero rivolte al Comando di Polizia Locale del Comune di LECCO.
**Periodo di conservazione:** i dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
**Trasferimento dei dati all'estero:** i dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell'UE o del SEE.
**Profilazione e Diffusione dei dati:** i dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
**Titolare del trattamento:** il Comune di LECCO, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in LECCO Via Roma. n. 24 Il Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica titolaretrattamenti@comune.it.
**Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):** Il Comune di LECCO.. ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati, che potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.it.
**L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale** www.comune.it.
**Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.**

Data_____ L'interessato

*Corpo Polizia Locale di LECCO – Via Roma,14. c.a.p. 20123 – Comune di Lecco – Provincia di Lecco*
0341 481582 - 0341 481583 0341 499899 poliziamunicipale@comune.it polizialocale@pec.comune.it

Massimo Nicoletti

**Dovrà essere annotato nel retro della carta di circolazione (ora documento unico di circolazione) la sospensione dalla circolazione del veicolo**

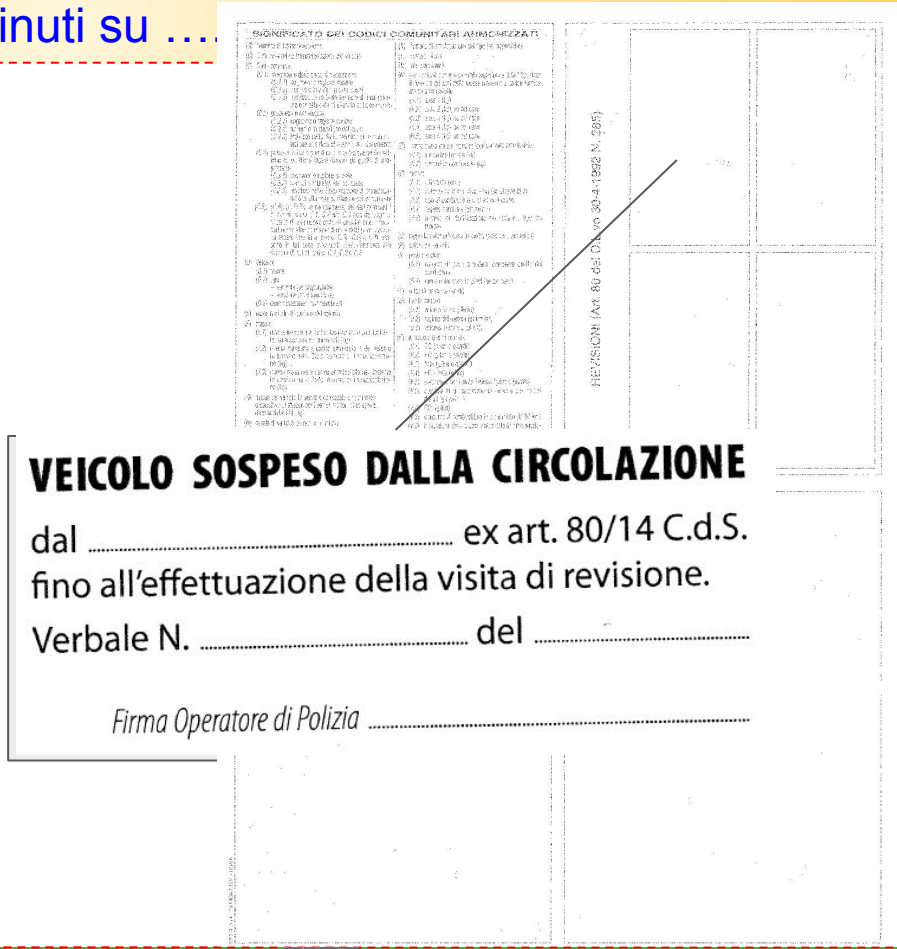

Nel caso venga accertata la circolazione con il veicolo sospeso dalla circolazione :

- **1° violazione**: sanzione pecuniaria €1998,00 - 30% €1398,60 e fermo del veicolo per 90 giorni ai sensi art 214 cds

- **2° violazione**: pagamento in misura ridotta non consentito e sequestro veicolo finalizzato alla confisca ai sensi art 213 cds

Sanzioni per le **imprese autorizzate**:

1. Che non **rispetta tempi e modalità nelle operazioni**: €.430,00 €301.00 ridotto del 30% e alla 3° terza violazione in 2 anni REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE;
2. Che rilascia **false certificazioni di revisione**: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

MOTORIZZAZIONE CIVILE
M.C.T.C.
REVISIONE VEICOLI
Officina Autorizzata

Sanzioni per CHI ESIBISCE FALSA ATTESTAZIONE DI REVISIONE:

1. €.430,00 €301.00 ridotto del 30% e al RITIRO CARTA DI CIRCOLAZIONE.

https://formazione.omniavis.com/bundles/full06


Preparazione concorsi

Dott. Chiarelli

# CORSO POLIZIA LOCALE

## 13 LEZIONI
on-line

www.omniavis.it

https://formazione.omniavis.com/courses/cod080-0

# PREPARAZIONE AI CONCORSI

COD 080

# POLIZIA LOCALE

## CORSO DI APPROFONDIMENTO
## 20 ORE (ONLINE)

https://formazione.omniavis.com/bundles/full06

# “Per approfondimenti”

## https://community.omniavis.it/

Massimo Nicoletti

# “Per approfondimenti”

https://www.youtube.com/user/simonechiarelli

https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina

Simone Chiarelli

# Grazie per l'attenzione.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattatemi pure al:

**telefono** *+39* **348.8639032**

**email:** concorsipolizialocale@gmail.com